

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 25/ASURDG DEL 15/01/2014**

Oggetto: Servizio di gestione bar presso Ospedale "C. e G. Mazzoni" di Ascoli Piceno. Risoluzione dei contratti di concessione e di comodato con l'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di risolvere il contratto di concessione del servizio di gestione del bar – tavola fredda, rivendita di giornali presso l'Ospedale "C. e G. Mazzoni" di Ascoli Piceno e erogazione e di bevande e snack tramite distributori automatici ed il contratto di comodato dei locali destinati al predetto servizio, sottoscritti entrambi in data 2.2.2011 con l'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc di Ascoli Piceno;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR;
3. di incamerare, a parziale copertura della fattura n. 701/6 di Euro 1.355.600,00, la fidejussione di Euro 338.000,00 di cui alla polizza n. 5190500577024 stipulata dalla predetta ATI con la Milano Assicurazioni a garanzia della regolare esecuzione del contratto di concessione;
4. di incaricare l'U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi dell'Area Vasta n. 5 di procedere a tutti gli adempimenti necessari per l'indizione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento e, nelle more, di provvedere all'affidamento provvisorio e d'urgenza del servizio bar ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) del Dlgs 12.4.2006 n. 163;

5. di rinviare ad un successivo provvedimento, previa necessaria valutazione, ogni decisione in ordine alle azioni da intraprendere nei confronti dell'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc per il risarcimento dei danni subiti dall'ASUR;
6. di trasmettere copia del presente atto per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo, U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie dell'Area Vasta n. 5;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO)

Normativa e provvedimenti di riferimento:

- L.R. 20.6.2003 n. 13 e ss.mm.ii
- Dlgs 12.4.2006 n. 163
- Determina n. 964/ASURDG del 22.10.2011
- Determina Zona Territoriale n. 13 n. 285 del 12.4.2011

Premesso che:

- Con determina n. 964/ASURDG del 22.10.2011, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in concessione del servizio di gestione del bar – tavola fredda, rivendita di giornali presso l'Ospedale “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno e erogazione e di bevande e snack tramite distributori automatici presso le strutture della Zona Territoriale n. 13, alle condizioni indicate nel capitolato di gara e al canone novennale di Euro 4.066.800,00 IVA inclusa, a favore dell'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc di Ascoli Piceno.
Nel termine previsto dal capitolato di gara, l'ATI ha prodotto all'amministrazione polizza fidejussoria definitiva n. 5190500577024 di Euro 338.000,00 stipulata con la Milano Assicurazioni, a garanzia della regolare esecuzione del servizio.
- In data 2.2.2011 l'amministrazione e l'ATI Pancaffè hanno stipulato il contratto di concessione del servizio aggiudicato e contestualmente contratto di comodato d'uso dei locali dedicati all'attività di bar – tavola fredda e rivendita di giornali.
- Con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 13 n. 285 del 12.4.2011, si è provveduto, fra l'altro, all'approvazione del verbale di inizio attività del servizio in concessione, dando atto che la decorrenza contrattuale era stabilita alla data del 4.4.2011.
- Per quel che interessa ai fini del presente atto, si evidenziano le seguenti clausole contrattuali:
Art 17 – Canone: *“quale corrispettivo per l'affidamento della concessione di cui al presente contratto, e per ogni annualità di effettiva esecuzione del servizio, il concessionario dovrà versare all'ASUR – Zona Territoriale n. 13 un canone annuo di importo corrispondente ad 1/9 (un nono) dell'importo di aggiudicazione.*
Il canone dovrà essere versato all'ASUR – Zona Territoriale n. 13 nei tempi e modalità sotto specificati:
- *Per le prime tre annualità contrattuali in via anticipata ed in unica soluzione (importo complessivo triennale) entro e non oltre i primi 10 giorni del triennio di riferimento;*

- *Per le annualità successive al primo triennio in quattro rate trimestrali, pari ciascuna a tre dodicesimi del canone annuo, in via anticipata rispetto al trimestre di riferimento della quota: il pagamento dovrà effettuarsi entro e non oltre i primi 10 giorni del trimestre di riferimento ...”.*
- L'art. 22 regola la risoluzione del contratto: tra le ipotesi elencate vi è anche la mancata corresponsione del canone nei termini stabiliti dall'art. 17. La norma contrattuale prevede altresì che la risoluzione del rapporto per colpa del concessionario comporta l'incameramento della cauzione definitiva, nonché l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'ASUR per spese dirette o conseguenti sostenute a causa delle inadempienza o colpe.
- Con il sopracitato atto n. 285/2011 si precisava che il versamento anticipato delle prime tre annualità del canone doveva essere effettuato entro i primi dieci giorni del triennio di riferimento, vale a dire entro il 14.4.2011.
- Stante l'avvenuto decorso del predetto termine di pagamento, stante il mancato versamento da parte dell'aggiudicatario del canone stabilito, con nota prot. n. 16663 del 3.5.2011, il Direttore dell'U.O.C. Affari Istituzionali della Zona Territoriale n. 13 ha contestato all'ATI Pancaffè l'inadempienza e ha sollecitato il pagamento del dovuto entro il termine di gg 5 a pena della risoluzione del contratto ai sensi della clausola di cui al citato art. 22.
- Successivamente, disattendendo pertanto termini e condizioni previste nel contratto, l'ATI Pancaffè ha versato all'azienda solamente la somma di Euro 550.000,00 (reversale di incasso n. 189 sub 2 del 23.5.2011) e poi, con nota acquisita al protocollo della Zona Territoriale n. 13 al 19200 del 13.5.2011, ha motivato le ragioni dell'inadempienza adducendo varie circostanze (ritardato avvio dell'attività, ricavi inferiori alle attese, investimento effettuato superiore a quanto programmato e la crisi generale che ha contratto i consumi) e ha chiesto di essere ammessa alla rateizzazione dell'importo residuo del canone di Euro 805.600,00.
- Dietro sollecito dell'amministrazione di precisare i termini della rateizzazione, con nota acquisita al protocollo della Zona Territoriale n. 13 in data 26.5.2011 al n. 20894, l'ATI concessionaria ha proposto un piano di versamenti mensili di Euro 100.000,00 (ad eccezione dell'ultima rata di Euro 105.600,00) fino all'estinzione del debito.
- Con nota prot. n. 22171 del 7.6.2011 il Direttore dell'U.O.C. Affari Istituzionali della Zona Territoriale n. 13 ha rappresentato all'ATI Pancaffè che la rateizzazione del residuo importo di Euro 805.600,00 avrebbe comportato comunque l'addebito al concessionario stesso degli interessi al saggio legale per il ritardato pagamento del canone.
- Successivamente nel mese di giugno del 2011, l'ATI Pancaffè ha versato la somma di Euro 100.000,00 quale prima rata prevista nel piano dei pagamenti proposto all'azienda.
- In merito alla legittimità della scelta dell'amministrazione di concedere all'ATI Pancaffè il pagamento rateizzato del canone in deroga alle condizioni contrattuali, l'Avv. Patrizia Viozzi del Servizio Legale della Zona Territoriale n. 12, con nota del 28.7.2011 (prot. della Zona Territoriale n. 13 n. 28955) riferiva che il concessionario “ ... adducendo plausibili e credibili motivazioni circa la difficoltà al pagamento anticipato ed in un'unica soluzione della indicata ingente somma, proponeva un rientro rateizzato per la residua somma di Euro 805.600,00 in 8 rate mensili, la cui serietà sembra testimoniata dal fatto che risulta già eseguito un versamento di Euro 100.000,00 alla fine di giugno.

Il comportamento della concessionaria, volto all'adempimento mediante rateizzazione di circa il 50% dell'importo dovuto, appare improntato a buona fede e correttezza anche alla luce della serietà del rientro proposto: attualmente, infatti, residua la somma di Euro 705.600,00 da

saldare entro il 31.1.2012, quindi circa la meta del canone triennale dovuto, risultando finanziariamente coperto il versamento dell'IVA (Euro 225.933,33), la prima annualità 4.4.2011 – 3.4.2012 (Euro 376.555,00) e, parzialmente, la seconda annualità.

L'interesse pubblico, quindi, può dirsi legittimamente perseguito nel consentire, con riferimento alla clausola di cui all'art. 17 del contratto, una rateizzazione del pagamento dell'importo complessivo dovuto anticipatamente per canone triennale di concessione del bene.

Peraltro, ai sensi dell'art. 20 l'Ente è tutelato nel proprio diritto di credito, dalla cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 5190500577024 (di durata novennale e decorrente dal 10.1.2011 al 10.1.2020), stipulata dalla concessionaria con la Compagnia Assicuratrice Milano Assicurazioni per l'importo di Euro 338.000,00.

In altre parole l'interesse pubblico che l'Ente deve perseguire nel caso prospettato, appare meglio soddisfatto dalla richiesta di adempimento (ancorché mediante concessione della anzidetta dilazione di pagamento del canone) e quindi dalla prosecuzione del rapporto concessorio (nell'ambito del quale la ditta aggiudicataria, allo stato degli atti, ha rispettato tutti i numerosi obblighi e prescrizioni previste), tanto più che, in caso di risoluzione del contratto accessivo, ciò che viene in rilievo è la natura autoritativa e non strettamente negoziale del rapporto determinatosi, avuto riguardo sia all'interesse pubblico generale sia all'interesse pubblico specificamente tutelato ...”

- L'Avv. Viozzi ha concluso il parere rilasciato con la considerazione che “le condizioni di pagamento rateizzato, con applicazione degli interessi di mora al tasso legale, di cui alla nota dell'Ente prot. n. 22171 del 7.6.2011, sono rispondenti all'interesse pubblico ad ottenere l'adempimento del contratto da parte del concessionario, con la precisazione però che l'accordo che verrà concluso in tal senso, mediante scambio di corrispondenza, va dichiarato non novativo del contratto accessivo (ex art. 1231 c.c.)”.
- L'ATI Pancaffè ha dimostrato subito di non essere in grado di rispettare gli impegni assunti con l'amministrazione, infatti solamente ad aprile del 2012 ha versato una rata di Euro 100.000,00, e pertanto, ad esito di colloqui intercorsi con la ditta concessionaria, con nota prot. n. 24808 del 10.5.2012 l'Avv. Viozzi ha comunicato la disponibilità dell'ente a consentire il pagamento dilazionato della residua somma di Euro 605.600,00 dovuta a titolo di canone, mediante versamento di n. 20 rate mensili per l'importo di Euro 30.280,00 ciascuna, da pagarsi entro il 10 di ogni mese a partire da luglio 2012 fino a febbraio 2014.
- Con successiva nota prot. n. 29930 del 8.6.2012 l'Avv. Viozzi ha comunicato all'ATI le seguenti modalità per il pagamento degli interessi di mora: a partire dall'accredito della prima rata, l'amministrazione avrebbe provveduto ad emettere n. 20 fatture per interessi, di cui la prima di Euro 17.365,30 da pagare entro il 10.8.2012.
- Con nota ID 303390 del 29.8.2012 il Direttore dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie dell'Area Vasta n. 5 ha portato a conoscenza dell'Avv. Viozzi, del Direttore dell'U.O.C. Affari Istituzionali e del Direttore di Area Vasta che l'ATI Pancaffè nel mese di luglio ha effettuato il pagamento della somma di Euro 15.000,00 pari a circa il 50% dell'importo della nuova rata concordata (rata del mese di luglio).
- Con nota ID 315659 del 30.10.2012 il Direttore dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie dell'Area Vasta n. 5 ha portato a conoscenza del Direttore dell'U.O.C. Affari Istituzionali l'avvenuto pagamento nel mese di ottobre da parte dell'ATI Pancaffè della somma di Euro 30.000,00.

- Successivamente, poiché l'ATI Pancaffè rivendicava nei confronti dell'Azienda un credito di Euro 67.049,33 per il servizio di fornitura consumazioni a favore dei donatori Avis, l'Avv. Patrizia Viozzi, con nota prot. n. 61130 del 24.12.2012, ha comunicato alla ditta aggiudicataria l'accettazione della parziale compensazione del credito dell'amministrazione, risultante scaduto alla data del 20.12.2012, di Euro 172.264,41 per residuo canone triennale, interessi di mora e rimborso utenze con il predetto credito dell'ATI, avvisando la stessa che, in caso di mancato pagamento immediato ed integrale della somma di Euro 105.215,08, l'ASUR avrebbe avviato il procedimento di risoluzione del contratto di concessione ai sensi dell'art. 22 del contratto stesso.
- Essendo l'ATI inottemperante all'invito formulato dall'Avv. Viozzi con la anzidetta nota, con raccomandata prot. n. 1536 del 9.1.2013, il predetto legale ha comunicato alla ditta l'avvenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito e l'avvio da parte dell'U.O.C. Affari Istituzionali procedimento di risoluzione del contratto di concessione.
- In data 11.1.2013 è risultato acquisito alle casse dell'ente un nuovo pagamento da parte dell'ATI della somma di Euro 30.280,00.
- *In data 11.4.2013 è risultato acquisito alle casse dell'ente un nuovo pagamento da parte dell'ATI della somma di Euro 30.280,00.*
- In esecuzione di quanto comunicato dall'Avv. Viozzi con la missiva del 9.1.2013, con nota prot. n. 3801 del 23.1.2013 il Direttore dell'U.O.C. Affari Istituzionali ha chiesto all'ATI Pancaffè, ai sensi dell'art. 22 del contratto di concessione, di fornire nel termine di gg 5 le giustificazioni scritte in ordine al mancato rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ASUR in relazione al pagamento delle somme dovute a titolo di canone, interessi e utenze.
- Ad evasione di quanto chiesto dal Direttore dell'U.O.C. Affari Istituzionali, con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 in data 28.1.2013 al n. 4692, il legale rappresentante dell'ATI Pancaffè ha riferito quanto segue: “ ... *Nel riconoscere la nostra inadempienza in relazione al mancato rispetto dei termini di pagamento per canone, interessi ed utenze Vi portiamo a conoscenza che purtroppo tale evento è dipeso dalla concomitanza di cause ... In primo luogo nonostante tutta la nostra buona volontà confermiamo ancora una volta la gravosità dell'onere contrattuale che ci costringe a poderosi sacrifici finanziari. Ci permettiamo osservare che tale caratteristica è ancora più evidente dopo che l'affidamento dell'appalto per la struttura di San Benedetto del Tronto è avvenuta per soli 190.000,00 annui con pagamento trimestrale senza corresponsione alcuna di interessi a fronte di quello concesso per la struttura di Ascoli che ammonta a ben euro 376.555,56 (1.355.600,00 iva compresa per i primi tre anni).* Come potete ben comprendere un costo di tale rilevanza, in presenza dell'attuale recessione economica, risulta smisurato per buona parte degli operatori economici. Nonostante tutto fino ad oggi abbiamo corrisposto la somma di **Euro 830.280,00.** Per di più stiamo garantendo un servizio qualificato ed altamente soddisfacente nei confronti di tutta l'utenza attraverso il bar ed i distributori automatici dislocati nell'intera struttura applicando delle tariffe altamente concorrenziali che non trovano riscontro in altre aziende sanitarie marchigiane con presenza costante 365 giorni l'anno, compresi i festivi. Vi informiamo inoltre che stiamo concretizzando un accordo presso un primario istituto di credito per reperire le risorse indispensabili per soddisfare il nostro debito nei vostri confronti. ... Vi preghiamo pertanto di comprendere la nostra temporanea difficoltà, di concederci il tempo necessario per provvedere al reperimento delle risorse finanziarie in quanto è nostra

ferma intenzione di rispettare gli impegni presi nella ulteriore convinzione che è interesse di entrambi proseguire concordemente nell'esecuzione del contratto al fine di continuare ad assicurare all'utenza in generale un servizio necessario e primario".

- Le argomentazioni addotte dall'ATI Pancaffè a motivazione dell'inadempienza contrattuale non sono accettabili per le seguenti ragioni: la presunta onerosità del contratto di concessione era ben nota alla ditta fin dal momento della formulazione della domanda di partecipazione alla gara. Nel caso di specie si è pertanto fuori dalle ipotesi previste dagli art. 1467 e 1664 Codice Civile, che consentono una revisione delle condizioni del contratto, qualora nel corso dello svolgimento dello stesso intervengano circostanze straordinarie ed imprevedibili che rendono l'esecuzione del contratto eccessivamente onerosa per una delle parti.
- Le difficoltà economiche lamentate dall'ATI in relazione all'attuale periodo di recessione economica sono state prese in considerazione dall'amministrazione che infatti ha concesso la rateizzazione del pagamento del canone, riducendo anche l'originario importo della rata concordato da Euro 100.000,00 ad Euro 30.280,00.
- Alla luce della nota prot. n. 4692 del 28.1.2013, con la quale il legale rappresentante della ditta concessionaria ha riconosciuto la propria inadempienza in ordine al pagamento del canone, degli interessi e delle utenze, è di tutta evidenza che l'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc non è in grado di onorare il contratto sottoscritto il 2.2.2011, nonostante che l'ente, nell'intento di salvaguardare l'interesse pubblico, abbia concesso forme dilazionate di pagamento del primo canone, riducendo nel maggio del 2012 ad Euro 30.280,00 l'importo della rata mensile originariamente pattuito ad Euro 100.000,00.
- Dato atto che da un controllo effettuato dai competenti servizi risulta che a tutt'oggi non sono prevenuti ulteriori pagamenti da parte dell'ATI;
- Appare ovvio che l'ATI non è parimenti nelle condizioni di pagare gli interessi di mora dovuti all'amministrazione a titolo di risarcimento danni da ritardato pagamento del canone.
- Da tutto quanto sopra rappresentato discende la necessità per l'amministrazione di far valere nei confronti dell'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc l'istituto della risoluzione di cui all'art. 22 del contratto di concessione stipulato il 2.2.2011.

Per quanto sopra premesso si propone:

1. di risolvere il contratto di concessione del servizio di gestione del bar – tavola fredda, rivendita di giornali presso l'Ospedale “C. e G. Mazzoni” di Ascoli Piceno e erogazione e di bevande e snack tramite distributori automatici ed il contratto di comodato dei locali destinati al predetto servizio, sottoscritti entrambi in data 2.2.2011 con l'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc di Ascoli Piceno;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico dell'ASUR
3. di incamerare, a parziale copertura della fattura n. 701/6 di Euro 1.355.600,00, la fidejussione di Euro 338.000,00 di cui alla polizza n. 5190500577024 stipulata dalla predetta ATI con la Milano Assicurazioni a garanzia della regolare esecuzione del contratto di concessione;

4. di incaricare l'U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi dell'Area Vasta n. 5 di procedere a tutti gli adempimenti necessari per l'indizione della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento e, nelle more, di provvedere all'affidamento provvisorio e d'urgenza del servizio bar ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) del Dlgs 12.4.2006 n. 163;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento, previa necessaria valutazione, ogni decisione in ordine alle azioni da intraprendere nei confronti dell'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc per il risarcimento dei danni subiti dall'ASUR;
6. di trasmettere copia del presente atto per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo, U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi e U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie dell'Area Vasta n. 5;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE U.O.C. SEGRETERIA
DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott.Marco Ojetti)**

Visto:

**IL DIRIGENTE U.O.C. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANAZIARIE
(Dr. Pietrino Maurizi)**

- ALLEGATI -

Nessuno

La presente determina consta di n. 8 pagine